



**Scheda Paese
KENYA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEL KENYA

L'ordinamento giudiziario del Kenya trae le sue origini dalla tradizione di *Common Law* britannica con influenze tribali ed islamiche.

La giurisdizione è suddivisa tra le Corti Superiori (*Supreme Court, Court of Appeals, High Court, Industrial Court, Environment and Land Court*) e le Corti Subordinate (*Magistrate Court, Courts Martial and Kadhi Court*).

La giustizia è altresì amministrata a livello statale dal *Judicial Service Commission* e dal *National Council for Law Reporting*.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. esecuzione forzata
3. procedimento ordinario
4. giudizio sommario
5. procedura di insolvenza

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il procedimento cautelare si contraddistingue dalla provvisorietà, in quanto il provvedimento verrà sostituito dall'esito del giudizio principale e dalla sussidiarietà, giacché è esclusivamente finalizzato a preservare il diritto che potrebbe essere accertato nelle more del giudizio principale pendente.

La misura cautelare può assumere natura conservativa (sequestro di beni) o economica (corresponsione del valore equivalente dell'oggetto controverso).

2. ESECUZIONE FORZATA

Per avviare l'esecuzione forzata è necessario ottenere un provvedimento esecutivo dal Tribunale o un titolo di credito (*promissory note or bill of exchange*).

Il procedimento esecutivo comporta il pignoramento (*attachment*) e la vendita all'asta (*sale by public auction*) dei beni del debitore tramite un ufficiale giudiziario (*sheriff of the court*).

L'esecuzione delle cambiali è disciplinata dal *Bills of Exchange Act, Cap. 27 Laws of Kenya*. In particolare, l'art. 52 precisa che non è necessario protestare il titolo o notificarlo alla *controparte* essendo, dunque, sufficiente il decorso del termine per l'adempimento.

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Il procedimento ordinario rappresenta l'azione giudiziaria principale del sistema. Atto prodromico di tale giudizio è l'invio di una diffida legale (*demand letter*) indicante un termine di 7 – 14 giorni per l'adempimento del debitore.

Decorso il termine suddetto, si può avviare il giudizio ordinario presentando l'istanza dinnanzi al Tribunale e notificandola alla controparte che potrà rispondere entro 15 giorni. La mancata costituzione del convenuto permette all'attore di procedere con un giudizio sommario, più rapido e semplificato.

Il giudizio ordinario dura circa 12 mesi ma, al fine di ridurre i tempi processuali, è stata introdotta anche una mediazione giudiziaria in materia commerciale.

4. GIUDIZIO SOMMARIO

Se il creditore ha esperito tutte le azioni possibili, può instaurare un giudizio sommario presentando un reclamo dinnanzi alla Corte competente e notificandolo al debitore affinché possa controbattere.

Laddove il debitore si costituisse in giudizio, il procedimento seguirà le forme di quello ordinario.

5. PROCEDURE CONCURSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Insolvency Procedure**, disciplinata dall'*insolvency Act 2015*, prevede la possibilità per i creditori di presentare presso il Tribunale un'istanza per richiedere lo scioglimento e la liquidazione della ditta debitrice. L'autorità giudiziaria nomina un liquidatore al fine di garantire che i beni del soggetto insolvente vengano tutti ricompresi nella procedura e distribuiti tra i creditori secondo criteri di *par condicio*.
- **Administration** ha il duplice scopo di *i)* soddisfare i creditori e *ii)* preservare, nonché continuare, l'attività della ditta debitrice. Il Tribunale designa un amministratore che verifica le condizioni di procedibilità, gestisce i beni della ditta e monitora l'andamento della procedura.
- **Voluntary Arrangement** consiste in un accordo stipulato tra il debitore e i creditori che, a seguito dell'approvazione dell'autorità giudiziaria, diviene definitivo e vincolante.